Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 160

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 13 luglio 1943 - ANNO XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie		All'Estero		Nel Regno e Colonie		All'Estero	
Abb. annuo	L. 100	Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 60	Abb. annuo	L. 120
» semestrale	» 50	» semestrale	» 100	» semestrale	» 30	» semestrale	» 60
» trimestrale	» 25	» trimestrale	» 50	» trimestrale	» 15	» trimestrale	» 30
Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4	Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — ; Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — ; Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Il R. decreto 15 aprile 1943-XXI, n. 530, concernente la istituzione presso la Corte Suprema di cassazione di una Sezione speciale promiscua, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1943-XXI, n. 149, deve intitolarsi, tanto nel sommario come nel testo, *Regio decreto-legge* anzichè *Regio decreto*.

SOMMARIO

ASSEMBLEE LEGISLATIVE

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

ASSEMBLEE LEGISLATIVE

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Dichiarazione di decadenza di decreto-legge

Nell'ultima riunione delle Commissioni legislative dell'agricoltura, dell'industria, degli scambi commerciali, della giustizia, degli affari interni e delle professioni e arti della Camera dei Fasci e delle Corporazioni è stato annunziato che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge 31 gennaio 1926 IV, n. 100, ha cessato di aver vigore per mancata conversione in legge il « R. decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142, concernente la proroga per tutta la durata dell'attuale stato di guerra del blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e degli affitti ».

Il decreto-legge è stato sostituito dal successivo in data 11 marzo 1943-XXI, n. 100.

Il presidente: GRANDI

(2395)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 12 aprile 1943-XXI, n. **605.**

Modificazione alla tabella C annessa al R. decreto 9 dicembre 1941-XX, n. 1402, sull'organizzazione dei servizi della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in tempo di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1728, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384, riguardante la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in tempo di guerra;

Visto il R. decreto 9 dicembre 1941-XX, n. 1402;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926 IV, n. 100;

Considerata la necessità di introdurre alcune variazioni nei limiti numerici e di grado del personale militare della Regia guardia di finanza richiamato dal congedo, addetto sia ai servizi centrali che a quelli periferici del Ministero delle corporazioni riguardanti la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in tempo di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tabella *C* annessa al R. decreto 9 dicembre 1941-XX, n. 1402, è sostituita con quella annessa al presente, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da quello per le finanze.

Art. 2.

Entro i limiti stabiliti dalla tabella annessa al presente decreto, gli ufficiali — esclusi i colonnelli — ed i sottufficiali della Regia guardia di finanza, possono continuare nel richiamo in servizio a disposizione del Ministero delle corporazioni, per essere adibiti ai servizi della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali anche dopo la loro eventuale promozione al grado immediatamente superiore a quello rivestito all'atto del richiamo.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nell'art. 1 del presente decreto hanno effetto dal 1° settembre 1942 e quelle contenute nell'art. 2 dal 1° agosto 1941.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TIENGO — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 459, foglio 29. — MANCINI

TABELLA C.

Tabella numerica del personale militare della Regia guardia di finanza da richiamare dal congedo per essere comandato in servizio presso il Ministero delle corporazioni.

Ufficiali:

Colonnelli	n.	5
Tenenti colonnelli	»	24
Maggiori	»	27
Capitani	»	19
Totale	n.	75

Sottufficiali:

Marescialli maggiori	n.	85
Marescialli capi e ordinari	»	120
Brigadieri	»	20
Totale	n.	225

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze ACERBO — *Il Ministro per le corporazioni* TIENGO

REGIO DECRETO 24 maggio 1943-XXI, n. 606.

Autorizzazione alla Regia università di Pisa ad accettare una donazione.

N. 606. R. decreto 24 maggio 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Pisa viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 34.128,35, costituita per L. 33.800 da titoli di Rendita 5 % e per L. 328,35 da un assegno, disposta in suo favore dal cav. uff. prof. Domenico Bossalino, nella sua qualità di presidente del Comitato promotore per le onoranze al dott. Manlio Ferrarini, con atto pubblico in data 14 ottobre 1942-XX, per l'istituzione di un premio di operosità scientifica, da intitolarsi al nome del dott. Manlio Ferrarini.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1943-XXI

REGIO DECRETO 24 maggio 1943-XXI, n. 607.

Autorizzazione ad accettare la donazione disposta a favore dello Stato, della biblioteca scientifica dell'Ecc. professore Emilio Bianchi.

N. 607. R. decreto 24 maggio 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene autorizzata l'accettazione della donazione della biblioteca scientifica dell'Ecc. prof. Emilio Bianchi, disposta a favore dello Stato dalla signora Antonietta Bianchi in Nicoletti, con atto pubblico in data 18 settembre 1942-XX, perchè con essa venga costituito il primo nucleo della futura biblioteca dell'erigendo Osservatorio di Monte Porzio Catone in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1943-XXI

REGIO DECRETO 28 maggio 1943-XXI, n. 608.

Istituzione in Roma, presso il Ministero dell'aeronautica ed erezione in ente morale della « Fondazione Italo Balbo per l'assistenza delle famiglie dei Caduti dell'aeronautica e dei mutilati ed invalidi del volo ».

N. 608. R. decreto 28 maggio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, viene istituita in Roma, presso il Ministero dell'aeronautica, e viene eretta in ente morale la « Fondazione Italo Balbo per l'assistenza delle famiglie dei Caduti dell'aeronautica e dei mutilati ed invalidi del volo », con un capitale iniziale di L. 5.000.000 (lire cinque milioni) e ne viene approvato il relativo statuto organico, composto di dieci articoli, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1943-XXI

REGIO DECRETO 13 maggio 1943-XXI.

Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 4 della legge 17 maggio 1928-VI, n. 1094, e l'art. 1 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, numero 1302, convertito nella legge 30 gennaio 1939-XVII, n. 394, concernenti l'ordinamento del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada;

Visto il R. decreto 2 gennaio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1941-XIX, registro 5 Lavori pubblici, foglio 31, con cui venne nominato membro del Consiglio medesimo il gr. uff. dott. Antonino Vitale nella sua funzione di direttore dei servizi amministrativi dell'Azienda predetta;

Ritenuto che, in seguito al decesso del gr. uff. dottore Antonino Vitale medesimo, è stato nominato alla indicata funzione, con decreto Ministeriale 2 aprile 1943-XXI, n. 6065/A.485, registrato alla Corte dei conti il 28 stesso mese ed anno, registro 8, foglio 188 e con decorrenza 12 aprile 1943-XXI, il gr. uff. dott. Michele Caccese;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 12 aprile 1943-XXI è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada il gr. uff. dott. Michele Caccese nella sua funzione di direttore dei servizi amministrativi dell'Azienda medesima.

Il predetto Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, il quale sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

BENINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1943-XXI
Registro 12 Lavori pubblici, foglio 133. — CASTELNUOVO
(2385)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 25 giugno 1943-XXI.

Nomina del Cons. naz. Lando Ferretti a rettore della Accademia della G.I.L. in Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 5 della legge 22 maggio 1939-XVII, n. 866, riguardante la sistemazione delle Accademie della Gioventù italiana del Littorio di Roma e di Orvieto;

Visto l'art. 5 dello statuto dell'Accademia della Gioventù italiana del Littorio di Roma, approvato con decreto del DUCE del Fascismo 1° febbraio 1940-XVIII;

Su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, Comandante generale della Gioventù italiana del Littorio, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale;

Decreta:

Il Cons. naz. dott. Lando Ferretti è nominato rettore dell'Accademia della G.I.L. in Roma.

Roma, addì 25 giugno 1943-XXI

MUSSOLINI — SCORZA — BIGGINI

(2387)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1943-XXI.

Trasformazione in sequestro del provvedimento di sindacato adottato nei riguardi della Società nazionale per l'incremento della razza canina da corsa, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 23 maggio 1942-XX con il quale la Società nazionale per l'incremento della razza canina da corsa, con sede in Roma, fu sottoposta a sindacato a termini del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Ritenuto che dalle operazioni di visto delle azioni sociali eseguite in base al decreto interministeriale 31 ottobre 1942-XX è risultato che nella citata azienda sono rappresentati prevalenti interessi di sudditi di Stati nemici, e che pertanto è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda stessa e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Vista la legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decreta:

La Società nazionale per l'incremento della razza canina da corsa, con sede in Roma, già sottoposta a sindacato con decreto interministeriale 23 maggio 1942-XX, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il gr. uff. prof. avv. Angelo Mariotti.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

Il Ministro per le corporazioni
CIANETTI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

(2390)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1943-XXI.

Dichiarazione di inefficacia di azioni della S. A. « Compagnia internazionale di macchine agricole », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che con decreto interministeriale 7 ottobre 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 255 del 28 ottobre successivo e nei giornali « Il Sole » e « Il Popolo d'Italia » di Milano è stata ordinata la sottoposizione al visto delle azioni della Società anonima « Compagnia internazionale di macchine agricole », con sede in Milano, affidando il relativo incarico al sequestratario, Cons. naz. avv. Bruno Salerno;

Visto il verbale delle operazioni di cui sopra, dal quale risulta che su n. 2500 azioni costituenti il capitale sociale di L. 2.500.000 vennero presentate al sequestratario i certificati rappresentanti n. 200 azioni nominative e che il visto venne apposto a n. 50 azioni intestate a cittadini italiani, mentre fu negato alle n. 150 intestate a persone di nazionalità nemica;

Visto che le rimanenti n. 2300 azioni al portatore non presentate al visto devono ritenersi, in base alle indagini esperite dal sequestratario, appartenenti a persone di nazionalità nemica;

Visto l'art. 14 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decretano:

Sono dichiarate inefficaci le seguenti azioni della Società anonima « Compagnia internazionale di macchine agricole », con sede in Milano:

n. 150 azioni nominative rappresentate dai certificati:

n. 201 (di 50 azioni dal n. 1 al n. 50 intestate a E. M. Ryan di Chicago Illinois U.S.A.);

n. 202 (di 50 azioni dal n. 51 al n. 100 intestate a O. H. Wentcher di Chicago Illinois U.S.A.);

n. 204 (di n. 50 azioni dal n. 151 al n. 200 intestate a A. M. Rode di Chicago Illinois U.S.A.);

n. 2300 azioni al portatore che si ha motivo di ritenere appartenenti a persone di nazionalità nemica, rappresentate dai certificati:

n. 205 per 100 azioni (dal n. 201 al 300);
n. 206 per 100 azioni (dal n. 301 al 400);
n. 207 per 100 azioni (dal n. 401 al 500);
n. 208 per 100 azioni (dal n. 501 al 600);
n. 209 per 100 azioni (dal n. 601 al 700);
n. 210 per 100 azioni (dal n. 701 all' 800);
n. 211 per 100 azioni (dal n. 801 al 900);
n. 212 per 100 azioni (dal n. 901 al 1000);
n. 213 per 100 azioni (dal n. 1001 al 1100);
n. 214 per 100 azioni (dal n. 1101 al 1200);
n. 215 per 100 azioni (dal n. 1201 al 1300);
n. 216 per 100 azioni (dal n. 1301 al 1400);
n. 217 per 100 azioni (dal n. 1401 al 1500);
n. 218 per 100 azioni (dal n. 1501 al 1600);
n. 219 per 100 azioni (dal n. 1601 al 1700);
n. 220 per 100 azioni (dal n. 1701 al 1800);
n. 221 per 100 azioni (dal n. 1801 al 1900);
n. 222 per 100 azioni (dal n. 1901 al 2000);
n. 223 per 100 azioni (dal n. 2001 al 2100);

n. 224 per 100 azioni (dal n. 2101 al 2200);
n. 225 per 50 azioni (dal n. 2201 al 2250);
n. 226 per 50 azioni (dal n. 2251 al 2300);
n. 227 per 50 azioni (dal n. 2301 al 2350);
n. 228 per 50 azioni (dal n. 2351 al 2400);
n. 229 per 10 azioni (dal n. 2401 al 2410);
n. 230 per 10 azioni (dal n. 2411 al 2420);
n. 231 per 10 azioni (dal n. 2421 al 2430);
n. 232 per 10 azioni (dal n. 2431 al 2440);
n. 233 per 10 azioni (dal n. 2441 al 2450);
n. 234 per 10 azioni (dal n. 2451 al 2460);
n. 235 per 10 azioni (dal n. 2461 al 2470);
n. 236 per 10 azioni (dal n. 2471 al 2480);
n. 237 per 10 azioni (dal n. 2481 al 2490);
n. 238 per 10 azioni (dal n. 2491 al 2500).

In luogo delle azioni sopra distinte la Società anonima « Compagnia internazionale di macchine agricole », con sede in Milano, rilascerà nuovi titoli, non soggetti a tassa di bollo, che sostituiranno ad ogni effetto le azioni dichiarate inefficaci, e che verranno depositati, a cura del sequestratario, presso la Banca d'Italia, sede di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 maggio 1943-XXI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

Il Ministro per le corporazioni
CIANETTI

(2389)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1943-XXI.
Proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria per i Comuni compresi nella circoscrizione dell'Ufficio del registro e della Conservatoria dei registri immobiliari di Livorno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, numero 1500, convertito, con modificazione, nella legge 5 aprile 1943-XXI, n. 215, recante norme per la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Decreta:

Art. 1.

Per i Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria dell'Ufficio del registro di Livorno, sono prorogati:

1) di tre mesi i termini legali per le denunzie, compresa la registrazione degli atti, e per il pagamento di tutte le tasse e le imposte indirette sugli affari le cui scadenze siansi verificate o si debbano verificare tra il 28 maggio 1943-XXI, ed il 31 dicembre 1943-XXII;

2) di otto mesi:

a) i termini per le valutazioni in materia di trasferimenti della ricchezza;

b) i termini per la risoluzione di controversie in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari e di altri diritti;

c) i termini per la trascrizione degli atti civili e giudiziari nonchè dei certificati di denunziata successione;

d) i termini in materia di contenzioso, riguardanti le tasse e le imposte indirette sugli affari ed altri diritti, previsti dalla legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

La proroga dei termini di cui sopra al n. 2 compete in quanto le scadenze dei detti termini siansi verificate o si debbano verificare tra il 28 maggio 1943-XXI ed il 31 dicembre 1943-XXII.

Art. 2.

Per i Comuni compresi nella circoscrizione ipotecaria della Conservatoria dei registri immobiliari di Livorno sono prorogati di sei mesi i termini per le rinnovazioni ipotecarie scadute posteriormente al 27 maggio 1943-XXI, o che verranno a scadere a tutto il 31 dicembre 1943-XXII.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(2392)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1943-XXI.
Proroga dei termini in materia di tasse e imposte indirette sugli affari nei Comuni compresi nella circoscrizione dell'Ufficio del registro di Villa S. Giovanni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, numero 1500, convertito, con modificazione, nella legge 5 aprile 1943-XXI, n. 215, recante norme per la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Decreta:

Art. 1.

Per i comuni compresi nella circoscrizione finanziaria dell'Ufficio del registro di Villa S. Giovanni sono prorogati:

1) di tre mesi i termini legali per le denunzie, compresa la registrazione degli atti, e per il pagamento di tutte le tasse e le imposte indirette sugli affari le cui scadenze siansi verificate o si debbano verificare tra il 24 maggio 1943-XXI ed il 24 agosto 1943-XXI;

2) di otto mesi:

a) i termini per le valutazioni in materia di trasferimenti della ricchezza;

b) i termini per la risoluzione delle controversie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari e di altri diritti;

c) i termini per la trascrizione degli atti civili e giudiziali nonchè dei certificati di denunziata successione;

d) i termini in materia di contenzioso, riguardanti le tasse e le imposte indirette sugli affari ed altri diritti, previsti dalla legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

La proroga dei termini di cui sopra al n. 2 compete in quanto le scadenze dei detti termini siansi verificate o si debbano verificare tra il 24 maggio 1943-XXI ed il 24 agosto 1943-XXI.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(2393)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1943-XXI.

Proroga dei termini in tutti i Comuni della Sardegna, in materia di imposte dirette e di tributi locali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1500, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1943-XXI, n. 215, contenente norme per la temporanea sospensione e la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria, ed il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Decreta:

Art. 1.

In tutti i Comuni della Sardegna sono prorogati di novanta giorni i termini per le dichiarazioni e le rettifiche relative alle imposte dirette ed ai tributi locali, per le domande di rimborso a titolo d'indebito, da parte dei contribuenti; per gli accertamenti, le rettifiche e le controrettifiche d'ufficio; per i ricorsi ed i gravami di qualsiasi specie.

Agli effetti delle procedure esecutive per la riscossione dei tributi di cui al primo comma, nonchè dei tributi e contributi di qualsiasi specie esigibili da parte degli esattori delle imposte dirette, sono pure prorogati di novanta giorni il termine di perenzione del pignoramento mobiliare e quello di dieci giorni stabilito per la vendita degli oggetti pignorati dall'art. 38 del testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con il R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e dall'art. 10 del testo unico approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 630, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Nulla è innovato ai termini stabiliti per il pagamento dei tributi suaccennati.

La proroga dei termini predetti compete in quanto la scadenza dei medesimi si sia verificata o si verifichi tra il 1° luglio 1943-XXI e il 31 dicembre 1943-XXII, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

Art. 2.

Agli effetti delle domande di rimborso a titolo d'inesigibilità il termine per esperire la procedura mobiliare alla scadenza della prima rata non pagata di ruoli posti in riscossione nell'anno 1943 è prorogato fino alla concorrenza del termine stabilito per la esecuzione alla scadenza dell'ultima rata dei ruoli medesimi.

I termini per l'espletamento delle procedure mobiliari ed immobiliari ancora in essere nell'anno 1943 per il recupero di imposte e tributi iscritti nei ruoli degli anni 1942 e precedenti sono prorogati fino allo spirare del termine per l'esecuzione mobiliare alla scadenza dell'ultima rata dei ruoli di cui al comma precedente.

Le relative domande di rimborso a titolo d'inesigibilità potranno essere prodotte entro il 31 dicembre 1944-XXIII.

Roma, addì 4 luglio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(2406)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1943-XXI.

Proroga dei termini in tutti i Comuni della Sicilia, in materia di imposte dirette e di tributi locali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1500, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1943-XXI, n. 215, contenente norme per la temporanea sospensione e la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria, ed il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Decreta:

Art. 1.

In tutti i Comuni della Sicilia sono prorogati di novanta giorni i termini per le dichiarazioni e le rettifiche relative alle imposte dirette ed ai tributi locali, per le domande di rimborso a titolo d'indebito, da parte dei contribuenti; per gli accertamenti, le rettifiche e le controrettifiche d'ufficio; per i ricorsi ed i gravami di qualsiasi specie.

Agli effetti delle procedure esecutive per la riscossione dei tributi di cui al primo comma, nonchè dei tributi e contributi di qualsiasi specie esigibili da parte degli esattori delle imposte dirette, sono pure prorogati di novanta giorni il termine di perenzione del pignoramento mobiliare e quello di dieci giorni stabilito per la vendita degli oggetti pignorati dall'art. 38 del testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con il R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e dall'art. 10 del testo unico approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 630, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Nulla è innovato ai termini stabiliti per il pagamento dei tributi suaccennati.

La proroga dei termini predetti compete in quanto la scadenza dei medesimi si sia verificata o si verifichi tra il 1° luglio 1943-XXI e il 31 dicembre 1943-XXII, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

Art. 2.

Agli effetti delle domande di rimborso a titolo d'inesigibilità il termine per esperire la procedura mobiliare alla scadenza della prima rata non pagata di ruoli posti in riscossione nell'anno 1943 è prorogato fino alla concorrenza del termine stabilito per la esecuzione alla scadenza dell'ultima rata dei ruoli medesimi.

I termini per l'espletamento delle procedure mobiliari ed immobiliari ancora in essere nell'anno 1943 per il recupero di imposte e tributi iscritti nei ruoli degli anni 1942 e precedenti sono prorogati fino allo spirare del termine per l'esecuzione mobiliare alla scadenza dell'ultima rata dei ruoli di cui al comma precedente.

Le relative domande di rimborso a titolo d'inesigibilità potranno essere prodotte entro il 31 dicembre 1944-XXIII.

Roma, addì 4 luglio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(2405)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 4 giugno 1943-XXI.

Autorizzazione alla Gioventù italiana del Littorio ad acquistare un immobile sito in San Giorgio Piacentino (Piacenza).

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerata l'opportunità di acquistare il castello di Montanaro, posto nel comune di San Giorgio Piacentino, provincia di Piacenza, di proprietà della signora Ghilardi Margherita in Castoldi;

Visti i documenti catastali ed ipotecari;

Vista l'opportunità di tale acquisto;

Visto il provvedimento del Regio tribunale civile e penale di Piacenza in data 26 maggio 1943-XXI che autorizza il rag. Luigi Stobbia, nella sua qualità di tutore provvisorio della interdicenda Ghilardi Margherita in Castoldi, a vendere alla Gioventù italiana del Littorio il castello di Montanaro e sue adiacenze;

Visto il decreto del Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, del 14 novembre 1942-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 20 novembre 1942-XXI;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta

di autorizzare la Gioventù italiana del Littorio ad acquistare dal rag. Luigi Stobbia, quale tutore provvisorio della interdicenda Ghilardi Margherita in Castoldi, per il prezzo di L. 515.000 (cinquecentoquindici mila), il castello di Montanaro sito nel comune di San Giorgio Piacentino, provincia di Piacenza, costituito da un vasto fabbricato segnato alla partita 241, foglio di mappa 16, parcelle 10, 27, con la estensione di ettari uno, ari novanta e centiari ottanta (ettari 1.90.80). Nel vecchio catasto fabbricati del comune di San Giorgio Piacentino, tutt'ora in funzione, l'immobile è descritto alla partita 959 come segue: Montanaro, civici numeri 2, 3, palazzo piani 4, vani 4, sezione *C*, mappale 112-*bis-a*/2, con la rendita di L. 243,30; palazzo piani 4, vani 18, sezione *C*, mappale 112-*bis-b*, con la rendita di L. 933,35; area, sezione *C*, mappale 112-*a*, senza reddito; palazzo piani 4, vani 13, sezione *C*, mappale 112-*bis-a*/1, con la rendita di L. 690; area sezione *C*, mappale 112-*n*, senza rendita; e così per una rendita complessiva di lire milleottocentosessantasei e centesimi 65 (lire 1866,65), e di delegare il comandante federale della G.I.L. di Piacenza per la stipula dell'atto.

Roma, addì 4 giugno 1943-XXI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
SCORZA

(2206)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che in data 9 luglio 1943-XXI, è stato rimesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 marzo 1943-XXI, n. 563, concernente provvidenze a favore dell'Ente autonomo del Teatro Reale dell'Opera di Roma.

(2407)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

33ª Estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto di 1ª e di 2ª categoria

Si notifica che nel giorno di venerdì 30 luglio 1943-XXI, alle ore 10, in Roma presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avrà luogo la 33ª estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto, di prima e di seconda categoria, create con la legge 15 maggio 1910, n. 228.

Le obbligazioni da estrarre, secondo la tabella di ammortamento, sono 8000 per ciascuna delle due categorie.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 luglio 1943-XXI

(2409) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli di rendita del Cons. 3,50 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 65.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore delle rendite Cons. 3,50 % (1906) n. 141631 di annue L. 290,50, e n. 506898 di L. 87,50 intestate a Bucchi Accica Amalia fu Diego, domiciliata a Norcia (Perugia), la prima vincolata per dote per il matrimonio della titolare con Colizzi Giacinto fu Benedetto.

Essendo i relativi certificati di iscrizione mancanti del secondo mezzo foglio, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate a questa Direzione generale regolari opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 14 febbraio 1943-XXI

(614) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di certificati di iscrizione di rendite

(3ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (1906)	409703	Beneficio parrocchiale di Cimetta, fraz. di Cognè (Treviso), sotto la invocazione di S. Ulderico . L.	7 —
Id.	329007	Rocchia Biagia fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Meinero Maddalena fu Giuseppe, moglie in seconde nozze di Servetti Domenico fu Domenico, dom. in Entraque (Cuneo), vincolato come dote della titolare pel matrimonio con Casale Pietro fu Luca »	84 —
Id.	329010 solo per la proprietà	Come il precedente, con usufrutto vitalizio a favore di Meinero Maddalena fu Giuseppe, ved. di Rocchia Antonio, moglie in seconde nozze di Servetti Domenico, dom. in Entraque (Cuneo), e vincolata come dote della titolare pel matrimonio con Casale Pietro fu Luca . . »	28 —
Id.	692757	Pio Istituto del SS.mo Sacramento in Serracapriola (Foggia), amministrato dalla Congregazione di carità . . »	59,50
Cons. 4,50 %	10520	Come sopra . . . . »	15 —
Cons. 3,50 % (1906)	250565	Congregazione di carità sotto il titolo del SS.mo Rosario e Monte dei Morti in Postiglione (Salerno) . . . »	91 —
Rendita 5 % (Pr. Littorio)	60254	Serio Nicolò di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Cefalù (Palermo) . . . . »	25 —
Rendita 5 % (1935)	82458	Tacchini Carlo fu Carlo, dom. ad Eupilio (Como), ipotecata per cauzione dovuta dal titolare quale esattore delle imposte dirette . . . . »	1.650 —
Id.	82457	Come sopra . . . . »	160 —
Prest. Red. (3,50 %)	516899	Tartaglione Ida fu Raffaele, moglie di Foglia Antonio fu Lorenzo, dom. a Marcianise (Napoli), vincolato per dote e con il patto di riversibilità fino alla concorrenza di lire 40.500 di capitale netto . . . . »	4.774 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 20 febbraio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(700)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 26.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	198393	273 —	Lubrano di *Scandaleo* Carmela fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Concetta Scotto di Minico fu Domenico, ved. di Lubrano di *Scandaleo* Antonio, dom. a Procida (Napoli).	Lubrano di *Scandalea* Carmela fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Concetta Scotto di Minico fu Domenico, ved. di Lubrano di *Scandalea* Antonio, dom. a Procida (Napoli).
Id.	483061	1.225 —	Lubrano di *Scandaleo* Carmela fu Antonio, nubile, dom. a Procida.	Lubrano di *Scandalea* Carmela, ecc., come contro.
Id.	41332	252 —	Viterbi Angiolina od Angelina fu Davide, moglie di Zino Lazzaro Guglielmo Ettore detto Ettore fu Angelo, dom a Roma, vincolato per dote e con usufrutto a favore di Volti *Eugenia* fu Giuseppe, ved. di Viterbi Davide, dom. a Mantova.	Come contro, con usufrutto a favore di Volti *Rosa Eugenia* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	139167	45,50	De Giorgio Eugenia fu *Pietro Luigi*, minore sotto la tutela di Manetto Francesco, dom. in Caronia (Messina).	De Giorgio Eugenia fu *Luigi*, minore, ecc., come contro.
Id.	164816	73,50	Fedele *Leonarda Mattia* fu *Leonardo*, minore sotto la patria potestà della madre Nicastro *Antonietta* fu Francesco ved. Fedele, dom. a Sansevero (Foggia).	Fedele *Mattia Leonarda* fu *Matteo Leonardo*, minore sotto la patria potestà della madre Nicastro *Maria Antonia*, ecc., come contro.
Id.	433283	416,50	Apicella Carmela fu Luigi, minore sotto la *patria potestà della madre* Vicedomini Raffaella, ved. Apicella Luigi, dom. a Pagani (Salerno).	Apicella Carmela fu Luigi, minore sotto la *tutela* di Vicedomini Raffaella, ecc., come contro.
Id.	390577	157,50	Cattaneo Donato fu Franceso o Franco, minore sotto la patria potestà della madre Bonardi *Maria Erminia* fu Donato ved. Cattaneo, rimaritata Gessi, dom. a Udine.	Cattaneo Donato fu Francesco o Franco, minore sotto la patria potestà della madre Bonardi *Erminia*, ecc., come contro.
Id.	368005	66,50	Celoria *Quintina* fu Stefano, moglie di Claverio Ireneo fu Giuseppe, dom. a Ottiglio Monferrato (Alessandria), vincolata per dote.	Celoria *Lodovina Quintina Maddalena* fu Stefano, ecc., come contro.
Id.	256862	395,50	Paolin *Hilda-Maria* e *Anna Marta* di Giovanni, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Lanter (Sassonia).	Paolin *Maria-Hilde* e *Marta Anna* di Giovanni, ecc., come contro.
Id.	413407	3.500 —	Sacco Giuseppina, minore sotto la tutela della madre Sacco Natalina fu *Luigi*, dom. a Milano.	Sacco Giuseppina, minore sotto la tutela della madre Sacco Natalina fu *Effisio-Luigi*, dom. a Milano.
Id.	267118	3.500 —	Come sopra, con usufrutto a Sacco Natalina fu *Luigi*, dom. a Milano.	Come sopra, con usufrutto a Sacco Natalina fu *Effisio-Luigi*, dom. a Milano.
Id.	267116	3.500 —	Sacco Augusto di Natalina, minore, ecc., come il precedente.	Sacco Augusto di Natalina, minore, ecc., come il precedente.
Id.	267117	3.500 —	Sacco Marco di Natalina, minore, ecc., come il precedente.	Sacco Marco di Natalina, minore, ecc., come il precedente.
Id.	267114	3.500 —	Sacco Augusto di Natalina, minore sotto la tutela della madre Sacco Natalina fu *Luigi*, dom. a Milano.	Sacco Augusto di Natalina, minore sotto la tutela della madre Sacco Natalina fu *Effisio-Luigi*, dom. a Milano.
Id.	267115	3.500 —	Sacco Marco di Natalina, minore, ecc. come il precedente.	Sacco Marco di Natalina, minore, ecc., come il precedente.
Id.	61924	70 —	Rossi *Caterina* fu Alessandro, nubile, interdetta sotto la tutela di Vallauri Pietro fu Giovanni, dom. a Torino.	Rossi *Maria-Catterina* fu Alessandro, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	776255	3.045 —	Rossi *Caterina* fu Alessandro, nubile, interdetta sotto la tutela di Vallauri Pietro fu Giovanni, dom. a Torino.	Rossi *Maria-Catterina* fu Alessandro, ecc., come contro.
Id.	228689	210 —	Gatto *Virginia* fu Carlo, ved. di Campra Gioacchino, dom. a Giaveno (Torino).	Gatto *Adele-Virginia* fu Carlo, ecc., come contro.
Id.	231080	630 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	242203	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	36515	70 —	Versino *Domenico* fu Giuseppe, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di Zobianco Giuseppina fu Edoardo.	Versino *Giuseppe-Domenico* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	208210	700 —	Abelli *Emma* di Giuseppe, moglie di Fossati *Vittorio Emilio*, dom. a Venezia, vincolato per dote della titolare.	Abelli *Giacinta-Aloysia-Enrichetta-Antonia-Emma* di Giuseppe, moglie di Fossati *Emilio-Vittorio*, ecc., come contro.
Id.	443396	3.675 —	Abelli *Emma* fu Giuseppe, ved. di *Vittorio* Fossati, dom. a Venezia.	Abelli *Giacinta-Aloysia-Enrichetta-Antonia-Emma* di Giuseppe, ved. di *Emilio-Vittorio* Fossati, dom. a Venezia.
Id.	696222	315 —	Lunghi *Antonietta* di Natale, moglie di Raggi Riccardo fu Antonio, dom. a Milano, con vincolo dotale.	Lunghi *Maria-Antonietta* di Natale, ecc., come contro.
Obblig. Ferrov. 3 %	31220	2.925 —	Romanengo Giulia di Carlo, moglie di Becchi *Giuseppe-Leone-Flaminio*, dom. a Savona (Genova).	Romanengo Giulia di Carlo, moglie di Becchi *Leone-Flaminio-Giuseppe figlio di Flaminio*, dom. a Savona, (Genova).
Id.	32299	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	170279	355 —	Mellea *Olga* fu Nicola, minore sotto la patria potestà della madre Raimondi Giovina fu Teodoro, dom. a Benevento.	Mellea *Maria-Olga-Carmela* fu Nicola, ecc., come contro.
Id.	109578	150 —	Perotti Bruno fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Chiala Spiritina fu Giovanni Battista, con usufrutto a Perotti *Giovanni* fu Tommaso, dom. a Montalto Dora (Aosta).	Come contro, con usufrutto a Perotti *Pietro-Giovanni* fu Tommaso, ecc., come contro.
Id.	109579	150 —	Perotti Ester fu Carlo, minore, ecc. come sopra.	Perotti Ester fu Carlo, minore, ecc., come sopra.
Id.	111554	890 —	Pia Casa di ricovero Regina Margherita in Sassari, con usufrutto vitalizio a favore di Luxoro *Gaudenzio* fu Giuseppe, dom. a Sassari.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Luxoro *Biagio Giovanni-Battista-Gaudenzio* fu Giuseppe, dom. a Sassari.
Id.	111555	220 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	139463	640 —	Come sopra.	Come sopra
Id.	16730	1.180 —	Daidola Elisa di Carlo, nubile, dom. a Ivrea (Aosta), con usufrutto vitalizio a favore di Pall Rosa fu Giovanni, ved. di Girodo *Battista* fu Giuseppe, dom. ad Ivrea.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Pall Rosa fu Giovanni ved. di Girodo *Giovanni-Battista* fu Giuseppe, dom. ad Ivrea.
Id.	37602	140 —	Daidola Elisa di Carlo Mario, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Settimo Vittore (Torino), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
B. T. 1949 Serie *A*	4825	Capitale 2.000 —	Daidola Flavia di Carlo Mario, minore, ecc., come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	4824	2.000 —	Daidola Claudia di Carlo Mario, minore, ecc., come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
B. T. 1943 Serie *D*	207	3.500 —	*Casalini Borgato* Lorenzo fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Borsetto *Letizia* fu Giovanni, dom. a Rovigo.	*Borgato Casalini* Lorenzo fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Borsetto *Paolina* fu Giovanni, dom. a Rovigo.
Id.	209	3.500 —	*Casalini Borgato* Emanuela fu Luigi, minore, ecc., come sopra.	*Borgato Casalini* Emanuela fu Luigi, minore, ecc., come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 22 giugno 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(2262)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 12 luglio 1943-XXI - N. 128

Afghanistan (I)	1,40	Islanda (I)	2,9897
Albania (I)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,3003
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9925
Canadà (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5263
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5860
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	92,25
Id. 3,50 % (1902)	85,50
Id. 3 % lordo	70,80
Id. 5 % (1935)	88,25
Redimib. 3,50 % (1934)	77,875
Id. 5 % (1936)	92,225
Id. 4,75 % (1924)	495 —
Obblig. Venezie 3,50 %	97,45
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,375
Id. 5 % (1944)	99 —
Id. 5 % (1949)	91,975
Id. 5 % (15-2-50)	90,90
Id. 5 % (15-9-50)	91 —
Id. 5 % (15-4-51)	90,70

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

159° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 22 ottobre 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1943-XXI, registro 28 Corporazioni, foglio 12, con il quale alla Società anonima Fiat, Sezione Ferriere Piemontesi, con sede in Torino, è concessa la facoltà di coltivare i giacimenti di minerali di ferro (sabbie ferrifere), siti in località denominata « Foce Garigliano » in territorio del comune di Sessa Aurunca, provincia di Napoli, per la durata di anni dieci.

Decreto Ministeriale 25 maggio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1943-XXI, registro 30 Corporazioni, foglio 45, con il quale la concessione perpetua della Miniera di marna da cemento denominata « Beretta e Cascina Noe », sita in territorio del comune di Ozzano Monferrato (Alessandria), è trasferita al signor Leporati Raimondo fu Giovanni, domiciliato in Ozzano Monferrato.

Decreto Ministeriale 26 maggio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1943-XXI, registro 30 Corporazioni, foglio 22, con il quale la concessione della facoltà di coltivare il giacimento di marna da cemento denominato « Cascina Bileri », in comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria, è trasferita alla Società anonima Italcementi, Fabbriche riunite cementi, con sede in Bergamo.

Decreto Ministeriale 26 maggio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1943-XXI, registro 30 Corporazioni, foglio 20, con il quale la quota di tre quarti spettante alla signora Alfano Maria ved. Restivo sulla concessione perpetua della miniera di salgemma denominata « Pantanelle Pantalone », sita in territorio del comune di Racalmuto (Agrigento), è trasferita ai signori Vinci Saverio fu Calogero, Vinci Alfonso, e Sicurella Giuseppe fu Pietro, domiciliati in Racalmuto.

Decreto Ministeriale 26 maggio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1943-XXI, registro 30 Corporazioni, foglio 21, con il quale la quota di compartecipazione spettante al signor Gaetano Lo Bue Papè sulla concessione della miniera di zolfo denominata « Sangiovanello Lo Bue », sita in territorio del comune di Casteltermini, provincia di Agrigento, è trasferita al di lui figlio dott. Giovanni Lo Bue Parisi, elettivamente domiciliato in Casteltermini.

Decreto Ministeriale 27 maggio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1943-XXI, registro 30 Corporazioni, foglio 18, con il quale il signor Pietro Bovero, domiciliato in Ozzano Monferrato, è dichiarato decaduto dalla concessione della miniera di marna da cemento denominata « Chiappo 1° », sita in territorio del comune di Ozzano Monferrato, provincia di Alessandria, accordata in perpetuo con decreto Ministeriale 2 gennaio 1931.

Decreto Ministeriale 27 maggio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1943-XXI, registro 30 Corporazioni, foglio 19, con il quale il signor Rollino Giuseppe, domiciliato in Ozzano Monferrato, è dichiarato decaduto dalla concessione della miniera di marna da cemento denominata « Chiappo Cairo », in territorio del comune di Ozzano Monferrato, provincia di Alessandria, accordatagli in perpetuo con decreto Ministeriale 15 gennaio 1940.

Decreto Ministeriale 27 maggio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1943-XXI, registro 30 Corporazioni, foglio 30, con il quale ai condomini della miniera di zolfo denominata « Marcato Grande » sita in territorio del comune di Acquaviva Platani (Caltanissetta), rappresentati dal signor Mazzocchio Vincenzo, residente a Casteltermini, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa.

Decreto Ministeriale 27 maggio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1943-XXI, registro 30 Corporazioni, foglio 31, con il quale ai comuni di S. Nicola dell'Alto e di Casabona, rappresentati dal podestà del comune di S. Nicola, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di zolfo siti in località denominata « Promiscui o Fiumara Seccata », in territorio del comune di S. Nicola dell'Alto, provincia di Catanzaro.

Decreto Ministeriale 27 maggio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1943-XXI, registro 30 Corporazioni, foglio 33, con il quale al comune di S. Nicola dell'Alto (Catanzaro), è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare il giacimento di zolfo sito nella località denominata « Calcare o Carcarella - Mangialardo e Prato », in territorio del comune di S. Nicola, provincia di Catanzaro.

Decreto Ministeriale 7 giugno 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1943-XXI, registro 30 Corporazioni, foglio 1, con il quale ai condomini della miniera di zolfo denominata « Falconera De Maria », sita in territorio di Cianciana (Agrigento), rappresentati dal signor Pietro De Michele fu Luigi, domiciliato elettivamente in Bivona (Agrigento), è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa.

Decreto Ministeriale 7 giugno 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1943-XXI, registro 30 Corporazioni, foglio 42, con il quale ai condomini della miniera di zolfo denominata « Falconera Cappadona », rappresentati dal sig. Pietro De Michele, domiciliato elettivamente in Bivona (Agrigento), è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa.

Decreto Ministeriale 7 giugno 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1943-XXI, registro 30 Corporazioni, foglio 44, con il quale ai condomini della miniera di zolfo denominata « Falconera Raffineria », sita in territorio del comune di Cianciana (Agrigento), rappresentati dal signor Pietro De-Michele, domiciliato elettivamente in Bivona (Agrigento), è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa.

Decreto Ministeriale 7 giugno 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1943-XXI, registro 30 Corporazioni, foglio 43, con il quale ai condomini della miniera di zolfo, denominata « S. Giuseppe Luogogrande », sita in territorio del comune di Casteltermini (Agrigento), rappresentati dal signor Cusmano Sigismondo, domiciliato in Casteltermini, è concessa la facoltà di coltivare la miniera stessa.

Decreto Ministeriale 18 giugno 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1943-XXI, registro n. 38 Corporazioni, foglio 78, con il quale alla S. A. Sfruttamento Acque e Miniere (S.A.S.A.M.), con sede in Torino, è concessa, per la durata di anni tre, la facoltà di coltivare il giacimento di torba, sito in località denominata « Croce di Lama », in territorio del comune di Albiano di Ivrea, provincia di Aosta.

Decreto Ministeriale 11 giugno 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1943-XXI, registro n. 30 Corporazioni, foglio 75, con il quale alla S. A. Valdarnese Escavazione Ligniti (A.V.E.L.), con sede in Firenze, è concessa, per la durata di anni tre, la facoltà di coltivare il giacimento di torba, sito in località denominata « Malfante », in territorio del comune di Massarosa, provincia di Lucca.

(2382)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 742 del 2 luglio 1943-XXI relativo al prezzo dei cascami di gomme da velocipedi

A completamento delle norme impartite con la circolare P. 189 del 19 dicembre 1941-XX, sulla cessione delle coperture da velocipedi, il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 742 del 2 luglio c. a. ha stabilito in L. 0,40 a kg. il prezzo dei cascami di pneumatici da velocipedi, che dovrà essere corrisposto dalle ditte assegnatarie, per merce ritirata dal deposito dei clienti diretti delle fabbriche di pneumatici velo.

(2403)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Licata (Agrigento)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 15 gennaio 1943-XXI, con il quale il cav. uff. dott. Vincenzo Urso è stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Licata, con sede in Licata;

Considerato che occorre provvedere a ricoprire la carica di presidente dell'anzidetto Monte, rimasta vacante a seguito delle dimissioni rassegnate dal predetto cav uff. dott. Vincenzo Urso;

Sentito il Partito Nazionale Fascista, ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Dispone:

Il prof. Giorgio Francesco è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Licata, con sede in Licata (Agrigento), in sostituzione del cav. uff. dott. Vincenzo Urso, dimissionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 giugno 1943-XXI

V. AZZOLINI

(2184)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a due posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato e della Regia zecca.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 6 agosto 1926-IV, n. 1378, col quale venne istituito il ruolo di gruppo *B* per il personale di cassa della Tesoreria centrale del Regno e della Regia zecca;

Vista la legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, concernente la estensione ai cittadini divenuti invalidi per la causa nazionale delle disposizioni delle leggi 25 marzo 1917, n. 481, 21 agosto 1921, n. 1312, e 3 dicembre 1925-IV, n. 2151, e di ogni altra disposizione concernente la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Vista la legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, riguardante la estensione agli orfani ed agli altri congiunti dei caduti per la causa nazionale, di tutte le provvidenze emanate in favore degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554; 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, il R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 898, e la legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 739, relativi alla disciplina dell'assunzione di personale femminile negli uffici pubblici e privati;

Visto il R. decreto legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visti il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, il R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584, e il decreto del DUCE del Fascismo Capo del Governo, in data 7 dicembre 1941-XX, concernenti il trattamento del personale statale e degli Enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 874, concernente l'autorizzazione a ritirare dalla circolazione le attuali monete di argento e ad emettere biglietti di Stato;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente l'estensione, agli invalidi ed agli orfani o congiunti

di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, concernente l'estensione, a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, e successive variazioni e integrazioni;

Visti il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, e il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, concernenti la estensione, ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, concernente la equiparazione del brevetto di Sansepolcrista a quello della Marcia su Roma, agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione, ai capi di famiglia numerosa, di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti dallo Stato e dagli Enti pubblici, nonchè a favore dei pensionati a carico dello Stato e del fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, concernente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti ne l'attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, concernente l'estensione dei benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV n. 2179, in favore dei cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari della Spagna, quali assimilati o militarizzati;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, concernente provvedimenti economici di carattere temporaneo, in dipendenza della guerra, per il personale statale in attività ed in quiescenza e per i personali in servizio presso Enti di diritto pubblico;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, recante provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il R. decreto-legge 18 agosto 1942-XX, n. 1175, recante la riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

Vista la lettera n. 13140-54213-2-5.4/1.3.1 in data 20 aprile 1943-XXI, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato a indire, in deroga alla vigente sospensiva, un concorso per esami a due posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato e della Regia zecca, con riserva di altrettanti posti a favore dei chiamati alle armi per un concorso da bandire nello stesso ruolo dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato e della Regia zecca; a tale concorso non sono ammesse le donne.

Un uguale numero dei posti anzidetti è riservato a favore dei chiamati alle armi per un concorso che verrà indetto dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Al concorso di cui al presente bando possono partecipare i cittadini albanesi, qualora siano in possesso dei requisiti richiesti. Non possono esservi ammessi gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di maturità classica o scientifica;

2) diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico del Regno.

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale e di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico-matematica) e i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta da bollo da L. 8 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di novanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al Ministero delle finanze - Direzione generale del tesoro - o alle Intendenze di finanza, oppure, per i candidati che, per qualsiasi ragione, non si trovino in Italia, alla autorità da cui dipendono.

I concorrenti in servizio militare, che si trovino in terre di oltremare, potranno presentare la domanda nel suddetto termine ai propri comandi militari che ne cureranno l'invio al Ministero delle finanze - Direzione generale del tesoro.

Il personale straordinario avente titolo a partecipare al concorso, e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, faranno pervenire le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le domande stesse dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio, del recapito degli aspiranti e della sede di esami preferita, la dichiarazione che essi saranno disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza, anche nelle Colonie italiane, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Le Intendenze di finanza, e le altre autorità civili o militari che hanno ricevuto le domande, provveduto, ove occorra, tempestivamente, a fare regolarizzare le domande stesse insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale del tesoro), man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Art. 4.

A corredo delle domande, dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 12 rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 26° anno di età.

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato l'età di 28 anni, qualora, oltre del titolo di studio prescritto dal presente bando, siano forniti di diploma di laurea.

Tali limiti di età sono elevati di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero o in qualità di assimilati o militarizzati, abbiano partecipato a relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII;

e) per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tali limiti di età sono poi elevati a 39 anni:

f) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero, per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio

1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, o per avere partecipato, in quest'ultimo periodo, alle operazioni militari della Spagna in qualità di assimilati o militarizzati, o in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione. Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e delle voci nn. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491;

g) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, o per i cittadini che abbiano partecipato, in quest'ultimo periodo, alle operazioni militari della Spagna in qualità di assimilati o militarizzati ed infine ai cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, purchè siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra, coloro, che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione, per delitti commessi sotto le armi;

h) per gli aspiranti che comprovino la loro qualità di soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, senza pregiudizio dei maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, e riportati alle lettere *l*) ed *m*) del seguente comma.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati:

i) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonchè per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma;

l) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al presente concorso;

m) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *m*) si cumula con quella di cui alla lettera *l*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

2) certificato su carta da bollo da L. 6, comprovante la iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, o al Partito Nazionale Fascista Albanese, nonchè la data dell'iscrizione stessa.

Detta iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, o per avere partecipato, in quest'ultimo periodo, in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni militari della Spagna, ovvero in dipendenza della guerra attuale.

Gli aspiranti ex combattenti, non ancora iscritti al P.N.F., possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino, nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'iscrizione al Partito stesso. In caso contrario s'intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del P.N.F.; sarà però ritenuto valido il certificato rilasciato dal vice segretario federale facente funzione del segretario federale mobilitato, e firmato per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso e appositamente designato dal Segretario del Partito; tale certificato dovrà attestare che la iscrizione non subì alcuna interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, e sarà ritenuto valido anche se portante la firma di un componente il Direttorio nazionale del P.N.F. o di un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso e appositamente designato dal Segretario del Partito.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F., mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 6, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero; quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice segretari del P.N.F.; sarà però ritenuto valido se firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F., o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso e appositamente designato dal Segretario del Partito.

Il certificato d'iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza e dal vice segretario facente funzione del segretario federale mobilitato. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del P.N.F. Sammarinese o dai segretari federali del Regno nonchè dai vice segretari federali facenti funzione dei segretari federali mobilitati, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari; saranno però ritenuti validi se firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso e appositamente designato dal Segretario del Partito;

3) certificato di cittadinanza italiana o albanese, rilasciato su carta da bollo da L. 6.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato su carta da bollo da L. 6 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 18;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 6, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 6, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale ri-

sulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o per avere partecipato, in quest'ultimo periodo, in qualità di assimilati o militarizzati, alle operazioni militari della Spagna o in dipendenza dell'attuale guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o che abbiano partecipato, in quest'ultimo periodo, alle operazioni militari della Spagna in qualità di assimilati o militarizzati ovvero che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, o in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra.

Essi produrranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922, n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936, n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, n. 657-6, in data 29 novembre 1938-XVII, del Ministero della guerra o altra analoga dichiarazione della competente autorità militare per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, e della legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080. Per quanto riguarda l'applicazione del R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra, i candidati che abbiano appartenuto o appartengano al Regio esercito dovranno produrre la dichiarazione prevista dalle circolari 15 e 26 maggio 1942-XX rispettivamente nn. 33000-1 e 35000-1 dello Stato Maggiore del Regio esercito e successive modificazioni. Coloro invece che abbiano appartenuto o appartengano alla Regia marina o alla Regia aeronautica dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, dello Stato Maggiore della Regia marina e dalla circolare 1° giugno 1942-XX, n. 2-4920 dello Stato Maggiore della Regia aeronautica e successive modificazioni.

Coloro, invece che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, o per avere partecipato, in quest'ultimo periodo, in qualità di assimilati o militarizzati, alle operazioni militari della Spagna o in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, o in dipendenza del servizio prestato, in qualità di assimilati o militarizzati, in quest'ultimo periodo, durante le operazioni militari della Spagna, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, o in dipendenza del servizio prestato, in qualità di assimilati o militarizzati, in quest'ultimo periodo, durante le operazioni militari della Spagna, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 6, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle pensioni di guerra - al nome del padre del candidato; oppure con un certificato in carta da bollo da L. 6 del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) titolo originale di studio o copia autenticata da Regio notaio;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 6, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole, o dai vedovi con prole.

I coniugati dovranno inoltre produrre una dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno coniugati con persona straniera, e, nell'affermativa, la data del matrimonio.

La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa la autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

11) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose, da prodursi dai candidati soci di diritto dell'Unione stessa, per comprovare tale qualità;

12) fotografia recente del candidato munita della firma, ove non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovranno essere precisati gli estremi; tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà o dal notaio;

13) copia dello stato di servizio civile, rilasciato in bollo e autenticato dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo della pubblica Amministrazione.

I candidati, in servizio straordinario presso l'Amministrazione dello Stato, dovranno invece produrre, ai fini dell'applicazione del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, un certificato in carta da bollo da L. 6, rilasciato dal capo ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione alla assunzione in servizio straordinario nonchè la durata e la natura del servizio stesso.

I candidati che appartengano a stabilimenti ausiliari o che rivestano comunque la qualità di mobilitati civili, dovranno inoltre produrre il preventivo «nulla osta» dell'autorità competente.

Art. 5.

I documenti di cui al precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2, 5, 9, 10, 12 e 13 dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 3, 4, 6, 7 e 8 del precedente articolo, il certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 6 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati, che siano ufficiale della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione del

documenti indicati ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo precedente, qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedono all'estero, potranno presentare, nel termine di cui all'art. 3, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

I candidati che risiedono nelle Colonie o nei Possedimenti dell'Egeo e quelli che dimostrino di essere richiamati alle armi, potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a corredarla dei prescritti documenti e titoli non oltre il termine di dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Art. 6.

I cittadini albanesi, i quali aspirano a partecipare al concorso indetto col presente decreto, oltre a presentare il certificato di cittadinanza albanese e quello d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista Albanese, dovranno produrre altresì tutti gli altri documenti prescritti per i cittadini dello Stato italiano.

Per tutti i suddetti documenti da redigersi in conformità dei vigenti ordinamenti finanziari dello Stato albanese, debbono essere osservate le seguenti norme:

a) l'estratto dell'atto di nascita ed il certificato di cittadinanza albanese debbono essere rilasciati dall'ufficio di stato civile e legalizzati dal presidente del Tribunale della circoscrizione e successivamente dal Ministero della giustizia e dalla Regia luogotenenza generale;

b) il certificato generale penale del casellario giudiziale, rilasciato direttamente dal Ministero della giustizia tanto per i cittadini albanesi nati entro i confini del Regno che per quelli nati all'estero, deve essere legalizzato dalla Regia luogotenenza generale;

c) il certificato di buona condotta morale, civile e politica, deve essere rilasciato dalla Questura del circondario e successivamente legalizzato dalla Direzione centrale di polizia e dalla Regia luogotenenza generale;

d) il certificato medico, che può essere rilasciato anche da un sanitario libero professionista, deve essere legalizzato dalla Direzione generale della sanità, e successivamente dal Ministero dell'interno e dalla Regia luogotenenza generale;

e) se il titolo di studio viene prodotto in copia notarile, la firma del notaio va legalizzata dal presidente del Tribunale della circoscrizione e successivamente dal Ministero della giustizia e dalla Regia luogotenenza generale;

f) la firma del notaio, che autentica sia la fotografia sia la firma dell'aspirante, va legalizzata dal presidente del Tribunale della circoscrizione, e successivamente, dal Ministero della giustizia e dalla Regia luogotenenza generale.

Il documento da esibire dall'aspirante per comprovare la sua qualità di dipendente statale albanese, deve essere una copia dello stato di servizio rilasciata dall'Amministrazione da cui dipende che esime l'aspirante stesso dal dover produrre i certificati di cittadinanza, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale e di buona condotta.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto, nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

Tuttavia è fatta salva, ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, i titoli preferenziali acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza o al Ministero delle finanze — Direzione generale del tesoro — o alle altre autorità di cui all'art. 3, dopo il termine di cui all'articolo stesso e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio; in tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione dove trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Tuttavia i candidati, i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ai concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia), purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi, per la nomina a volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato e della Regia zecca, senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e del R. decreto 25 marzo 1933-XI, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma abbiano luogo anche in alcune o in tutte le altre sedi indicate nell'art. 12 del R. decreto 25 marzo 1933-XI, n. 185, o in quelle che eventualmente potranno essere stabilite per i richiamati alle armi che si trovino in terre d'oltremare.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute. La prova orale avrà luogo a Roma, presso il Ministero delle finanze, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Coloro che nel periodo compreso fra la pubblicazione del presente bando e l'espletamento delle prove di esame si trovino sotto le armi, nonchè coloro che per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non possano presentare domanda di ammissione al concorso indetto col presente decreto o raggiungere la sede di esame, potranno partecipare al concorso riservato che sarà bandito non prima di sei mesi e non dopo un anno dalla cessazione dello stato di guerra, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Coloro che, ottenuta l'ammissione alla prova orale del concorso indetto col presente decreto, comprovino, mediante dichiarazione della competente autorità militare o civile, di non aver potuto sostenerla perchè sotto le armi o perchè non hanno potuto raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, saranno ammessi a sostenere la prova orale nel concorso riservato che verrà bandito, per nomina nello stesso ruolo, ai termine del secondo comma dell'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, e qualora la superino, saranno compresi nella graduatoria di quest'ultimo concorso.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni, dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, del R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, delle leggi 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, e 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, nonchè del R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o per avere partecipato, in questo ultimo periodo, in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni militari della Spagna o in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti o legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, e fino al 31 luglio 1939-XVII, o che abbiano partecipato, in questo ultimo periodo, in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni militari della Spagna o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, o in dipendenza del servizio prestato, in quest'ultimo periodo, in qualità di militarizzati o assimilati, durante le operazioni militari della Spagna o in dipendenza dell'attuale guerra, ed infine agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, e nelle leggi 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, e nel R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 16 del R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185.

I concorrenti, che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo del personale di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato e della Regia zecca (gruppo *B*) e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a vice-cassiere dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice-cassiere, con riserva di anzianità.

Art. 13.

A coloro che conseguono la nomina a volontario, compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di L. 802,35, oltre l'assegno temporaneo di guerra di L. 110 lorde mensili e la aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto secondo le vigenti disposizioni.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza l'assegno è di L. 426,79 lorde mensili, oltre l'assegno temporaneo di guerra di L. 82,68 lorde mensili e l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Coloro che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo presso un'Amministrazione statale, conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e delle indennità temporanee mensili di cui siano provvisti all'atto della nomina, sull'ammontare complessivo dell'assegno e delle indennità temporanee mensili spettanti per il periodo di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 giugno 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1943-XXI
Registro 13 *Finanze, foglio* 155. — D'ELIA

Programma dell'esame di concorso

PROVE SCRITTE

Parte prima:

1) nozioni di diritto costituzionale;
2) nozioni di diritto amministrativo e corporativo.

Parte seconda:

istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza:

principî di economia politica corporativa e scienza delle finanze.

PROVA ORALE

La prova orale oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte verterà anche sulle seguenti materie:

1) nozioni generali di procedura civile;
2) principî generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
3) nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione finanziaria al centro e alla periferia;
4) attribuzioni della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;
5) nozioni di statistica.

Roma, addì 21 giugno 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(2383)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a 23 posti di volontario nel ruolo di gruppo B degli Uffici provinciali del Tesoro

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, concernente la estensione ai cittadini divenuti invalidi per la causa nazionale delle disposizioni delle leggi 25 marzo 1917, n. 481, 21 agosto

1921, n. 1312, e 3 dicembre 1925-IV, n. 2151, e di ogni altra disposizione concernente la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Vista la legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, riguardante la estensione agli orfani ed agli altri congiunti dei caduti per la causa nazionale, di tutte le provvidenze emanate in favore degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554; 5 settembre 1938-XVI, n. 1514; il R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 898, e la legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 739, relativi alla disciplina dell'assunzione di personale femminile negli uffici pubblici e privati;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visti il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, il Regio decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584 e il decreto del DUCE del Fascismo Capo del Governo, in data 7 dicembre 1941-XX, concernenti il trattamento del personale statale e degli Enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente l'estensione, agli invalidi ed agli orfani o congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, concernente la estensione, a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, e successive variazioni e integrazioni;

Visti il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, e il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, concernenti la estensione, ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, concernente la equiparazione del brevetto di Sansepolcrista a quello della Marcia su Roma agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione, ai capi di famiglia numerosa, di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti dallo Stato e dagli Enti pubblici nonchè a favore dei pensionati a carico dello Stato e del fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, concernente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, concernente l'estensione dei benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, in favore dei cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari della Spagna quali assimilati o militarizzati;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, concernente provvedimenti economici di carattere temporaneo, in dipendenza della guerra, per il personale statale in attività ed in quiescenza e per i personali in servizio presso Enti di diritto pubblico;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, recante provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il R. decreto-legge 18 agosto 1942-XX, n 1175, recante la riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Vista la lettera n. 13140-54213-2.5.4/1.3.1. in data 20 aprile 1943-XXI con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato a indire, in deroga alla vigente sospensiva, un concorso per esami a 23 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del Tesoro, con riserva di altrettanti posti a favore dei chiamati alle armi per un concorso da bandire nello stesso ruolo dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 23 posti di volontario, nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del Tesoro.

Un uguale numero dei posti anzidetti è riservato a favore dei chiamati alle armi, per un concorso che verrà indetto dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Al concorso di cui al presente bando possono partecipare le donne per non oltre quattro posti, e i cittadini albanesi qualora siano in possesso dei requisiti richiesti.

Non possono esservi ammessi gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di maturità classica o scientifica;

2) diploma di ragioneria e perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico del Regno.

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico-matematica) e i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 8 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di novanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al Ministero delle finanze - Direzione generale del tesoro - e alle Intendenze di finanza, oppure, per i candidati che, per qualsiasi ragione, non si trovino in Italia, alla autorità da cui dipendono.

I concorrenti in servizio militare, che si trovino in terre di oltremare, potranno presentare la domanda nel suddetto termine ai propri Comandi militari che ne cureranno l'invio al Ministero delle finanze - Direzione generale del tesoro.

Il personale straordinario, avente titolo a partecipare al concorso, e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, faranno pervenire le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le domande stesse dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio, del recapito degli aspiranti e della sede di esami preferito, la dichiarazione che essi saranno disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, anche nelle Colonie italiane, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Le Intendenze di finanza e le altre autorità civili e militari che hanno ricevuto le domande, provveduto ove occorra, tempestivamente, a fare regolarizzare le domande stesse in-

sufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale del tesoro), man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Art. 4.

A corredo delle domande, dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 12, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 26° anno di età.

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato l'età di 28 anni, qualora oltre del titolo di studio prescritto dal presente bando, siano forniti di diploma di laurea.

Tali limiti di età sono elevati di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero e in qualità di assimilati o militarizzati, abbiano partecipato a relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII;

e) per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tali limiti sono poi elevati a 39 anni:

f) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista, ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o per aver partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII alle operazioni militari della Spagna in qualità di assimilati o militarizzati, o in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione. Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491;

g) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o per i cittadini che abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, alle operazioni militari della Spagna in qualità di assimilati o militarizzati ed infine ai cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, purchè siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra, coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

h) per gli aspiranti che comprovino la loro qualità di soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, senza pregiudizio dei maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, e riportati alle lettere *l*) e *m*) del seguente comma.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati:

i) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonchè per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

l) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al presente concorso;

m) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *m*) si cumula con quella di cui alla lettera *l*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

2) certificato, su carta da bollo da L. 6, comprovante la iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, o al Partito Nazionale Fascista Albanese, nonchè la data dell'iscrizione stessa. Detta iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, o per aver partecipato, in quest'ultimo periodo, in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni militari della Spagna ovvero in dipendenza della guerra attuale.

Gli aspiranti ex combattenti, non ancora iscritti al Partito Nazionale Fascista, possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di aver presentato domanda di iscrizione al Partito Nazionale Fascista. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino, nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'iscrizione al Partito stesso. In caso contrario s'intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista; sarà però ritenuto valido il certificato rilasciato dal vice-segretario federale facente funzione del segretario federale mobilitato, e firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso e appositamente designato dal Segretario del Partito; tale certificato dovrà attestare che la iscrizione non subì alcuna interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, e sarà ritenuto valido anche se portante la firma di un componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista o di un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso e appositamente designato dal Segretario del Partito.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista, mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero; quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato o di uno dei Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista; sarà però ritenuto valido se firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso e appositamente designato dal Segretario del Partito.

Il certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista, dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza o dal vice segretario facente funzione del segretario federale mobilitato. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, nonchè dai vice segretari federali facenti funzioni dei segretari federali mobilitati, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice-segretari; saranno però ritenuti validi se firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso e appositamente designato dal Segretario del Partito;

3) certificato di cittadinanza italiana o albanese, rilasciato su carta da bollo da L. 6. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato su carta da bollo da L. 6, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 18;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 6, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 6, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o per avere partecipato, in quest'ultimo periodo, in qualità di assimilati o militarizzati, alle operazioni militari della Spagna, o dipendenza dell'attuale guerra, produrranno il certificato dell autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

9) coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, o che abbiano partecipato, in quest'ultimo periodo, in qualità di assimilati o militarizzati, alle operazioni militari della Spagna, o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, o in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotate delle eventuali benemerenze di guerra. Essi produrranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922, n. 957, del Giornale militare ufficiale del 1936, n. 427, del Giornale militare ufficiale del 1937, n. 657/6 in data 29 novembre 1938-XVII del Ministero della guerra o altra analoga dichiarazione della competente autorità militare per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, e della legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080. Per quanto riguarda l'applicazione del Regio decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra, i candidati che abbiano appartenuto o appartengano al Regio esercito dovranno produrre la dichiarazione prevista dalle circolari 15 e 26 maggio 1942-XX, rispettivamente nn. 33000-1 e 35000-1 dello Stato Maggiore del Regio esercito e successive modificazioni. Coloro invece che abbiano appartenuto o appartengano alla Regia marina o alla Regia aeronautica dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942-XX, n. 28957, dello Stato Maggiore della Regia marina e dalla circolare 1° luglio 1942-XX, n. 2-4920 dello Stato Maggiore della Regia aeronautica e successive modificazioni.

Coloro invece, che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato, da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o per aver partecipato, in quest'ultimo periodo, in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni militari della Spagna o in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o in dipendenza del servizio prestato, in qualità di assimilati o militarizzati in quest'ultimo periodo, durante le operazioni militari della Spagna ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o in dipendenza del servizio prestato, in qualità di assimilati o militarizzati, in quest'ultimo periodo, durante le operazioni militari della Spagna, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 6, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 6, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) titolo originale di studio o copia autenticata da Regio notaio;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 6, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I coniugati dovranno inoltre produrre una dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno coniugati con persona straniera, e, nell'affermativa, la data del matrimonio. La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

11) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose, da prodursi dai candidati soci di diritto dell'Unione stessa, per comprovare tale qualità;

12) fotografia recente del candidato munita della firma, ove non sia provvisto di libretto ferroviario di cui dovranno essere precisati gli estremi, tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà o dal notaio;

13) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo e autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo della pubblica Amministrazione.

I candidati, in servizio straordinario presso l'Amministrazione dello Stato, dovranno invece produrre, ai fini dell'applicazione del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, un certificato in carta da bollo da L. 6 rilasciato dal capo ufficio, da cui risultino gli estremi della autorizzazione alla assunzione in servizio straordinario nonchè la durata e la natura del servizio stesso.

I candidati che appartengano a stabilimenti ausiliari o che rivestano, comunque, la qualità di mobilitati civili, dovranno inoltre produrre il preventivo « nulla osta » dell'autorità competente.

Art. 5.

I documenti di cui al precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2, 8, 9, 10, 12 e 13 dell'art. 4.

I concorrenti, non impiegati civili di ruolo, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 3, 4, 6, 7 e 8 del precedente articolo, il certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 6 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati, che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai nn. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo precedente, qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedono all'estero, potranno presentare, nel termine di cui all'art. 3, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

I candidati che risiedono nelle Colonie o nei Possedimenti dell'Egeo e quelli che dimostrino di essere richiamati alle armi, potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a corredarla dei prescritti documenti e titoli non oltre il termine di dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Art. 6.

I cittadini albanesi, i quali aspirano a partecipare al concorso indetto col presente decreto, oltre a presentare il certificato di cittadinanza albanese e quello d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista Albanese, dovranno produrre, altresì, tutti gli altri documenti prescritti per i cittadini dello Stato italiano.

Per tutti i suddetti documenti, da redigersi in conformità dei vigenti ordinamenti finanziari dello Stato albanese, debbono essere osservate le seguenti norme:

a) l'estratto dell'atto di nascita ed il certificato di cittadinanza albanese debbono essere rilasciati dall'ufficio di stato civile e legalizzati dal presidente del Tribunale della circoscrizione e successivamente dal Ministero della giustizia e dalla Regia luogotenenza generale;

b) il certificato generale penale del casellario giudiziale rilasciato direttamente dal Ministero della giustizia tanto per i cittadini albanesi nati entro i confini del Regno che per quelli nati all'estero, deve essere legalizzato dalla Regia luogotenenza generale;

c) il certificato di buona condotta morale, civile e politica, deve essere rilasciato dalla Questura del circondario e successivamente legalizzato dalla Direzione centrale di polizia e dalla Regia luogotenenza generale;

d) il certificato medico, che può essere rilasciato anche da un sanitario libero professionista, deve essere legalizzato dalla Direzione generale della sanità, e successivamente dal Ministero dell'interno e dalla Regia luogotenenza generale;

e) se il titolo di studio viene prodotto in copia notarile, la firma del notaio va legalizzata dal presidente del Tribunale della circoscrizione e successivamente dal Ministero della giustizia e dalla Regia luogotenenza generale;

f) la firma del notaio che autentica sia la fotografia sia la firma dell'aspirante, va legalizzata dal presidente del Tribunale della circoscrizione, e, successivamente, dal Ministero della giustizia e dalla Regia luogotenenza generale.

Il documento da esibire dall'aspirante per comprovare la sua qualità di dipendente statale albanese, deve essere una copia dello stato di servizio rilasciata dall'amministrazione da cui dipende, che esime l'aspirante stesso dal dover produrre i certificati di cittadinanza, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale e di buona condotta

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto, nei riguardi dei coniugati, dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

Tuttavia è fatta salva, ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, i titoli preferenziali acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza o al Ministero delle finanze — Direzione generale del Tesoro — o alle altre autorità di cui all'art. 3 dopo il termine di cui all'articolo stesso e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ai concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio; in tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione dove trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Tuttavia i candidati, i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia), purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi, per la nomina a volontario negli Uffici provinciali del Tesoro, senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e del R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche in alcune o in tutte le altre sedi indicate nell'art. 12 del R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, o in quelle che eventualmente potranno essere stabilite per i richiamati alle armi che si trovino in terre d'oltremare.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute. La prova orale avrà luogo a Roma, presso il Ministero delle finanze, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Coloro che nel periodo compreso fra la pubblicazione del presente bando e l'espletamento delle prove di esame si trovino sotto le armi, nonchè coloro che, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non possano presentare domanda di am-

missione al concorso indetto col presente decreto o raggiungere la sede di esame, potranno partecipare al concorso riservato che sarà bandito non prima di sei mesi e non dopo un anno dalla cessazione dello stato di guerra, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Coloro che, ottenuta l'ammissione alla prova orale del concorso indetto col presente decreto, comprovino, mediante dichiarazione della competente autorità militare o civile, di non aver potuto sostenerla perchè sotto le armi o perchè non hanno potuto raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, saranno ammessi a sostenere la prova orale nel concorso riservato, che verrà bandito, per nomina nello stesso ruolo, ai termini del secondo comma dell'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, e, qualora la superino, saranno compresi nella graduatoria di quest'ultimo concorso.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni, dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, del R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, delle leggi 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458 e 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, nonchè del R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, o per aver partecipato, in quest'ultimo periodo, in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni militari della Spagna, o in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti o legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, o che abbiano partecipato in quest'ultimo periodo, in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni militari della Spagna, o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, o in dipendenza del servizio prestato, in quest'ultimo periodo, in qualità di assimilati o militarizzati, durante le operazioni militari della Spagna o in dipendenza dell'attuale guerra, e agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n 1842, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIII, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172 e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, e nelle leggi 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, e nel R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 16 del R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185.

I concorrenti, che abbiano superato gli esami d eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo degli Uffici provinciali del Tesoro (gruppo *B*) e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a vice segretario dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, conseguiranno la nomina a vice segretario del Tesoro, con riserva di anzianità.

Art. 13.

A coloro che conseguono la nomina a volontario, compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di L. 802,35 oltre l'assegno temporaneo di guerra di L. 110 lorde mensili, e l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto secondo le vigenti disposizioni.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno è di L. 426,79 lorde mensili oltre l'assegno temporaneo di guerra di L. 82,68 lorde mensili e l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto ai sensi delle vigenti disposizioni.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Coloro che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo presso un'Amministrazione statale, conserveranno a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e delle indennità temporanee mensili di cui siano provvisti all'atto della nomina, sull'ammontare complessivo dell'assegno e delle indennità temporanee mensili spettanti per il periodo di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 giugno 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1943-XXI
Registro 13 *Finanze, foglio* 154. — D'ELIA

Programma dell'esame di concorso

PROVE SCRITTE.

Parte prima:
1) nozioni di diritto costituzionale;
2) nozioni di diritto amministrativo e corporativo.

Parte seconda:
istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza:
principî di economia politica corporativa e scienze delle finanze.

PROVA ORALE.

La prova orale oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte verterà anche sulle seguenti materie:
1) nozioni generali di procedura civile;
2) principî generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
3) nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione finanziaria al centro e alla periferia;
4) attribuzioni della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;
5) nozioni di statistica.

Roma, addì 21 giugno 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(2384)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso al posto di segretario capo di 1ª classe nel comune di Corato (Bari)

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 27 giugno 1942-XX, n. 851, sul nuovo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Visto il decreto Ministeriale 1° ottobre 1942-XX, con il quale al comune di Corato, in applicazione degli articoli sub 176, comma 2°, e 2, comma 1°, della suindicata legge, è stato assegnato un segretario di grado 3°;

Visto il parere del Consiglio d'amministrazione, in data 31 marzo 1943-XXI, che non ha ritenuto d'assegnare il suddetto posto mediante trasferimento, in applicazione degli articoli sub 182, comma 4°, e 6, ultimo comma, della stessa legge;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli al posto di segretario capo di 1ª classe (grado 3°), vacante nel comune di Corato (Bari), secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori, che abbiano rispettivamente almeno un anno e mezzo o due anni e mezzo di permanenza nel proprio grado, a' sensi dell'art. 6, commi 2° e 3°, della legge 27 giugno 1942-XX, n. 851.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), entro il termine di 90 giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda in carta da bollo da L. 8, corredata della ricevuta di pagamento della tassa di L. 30, da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al Ministero come sopra, della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, e di tutti quegli altri titoli e documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse, specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice ed in duplice esemplare. Dovranno, inoltre, produrre il certificato del podestà, comprovante lo stato di coniugato o di vedovo e, nel primo caso, anche una dichiarazione in carta libera, attestante se siano o meno coniugati con straniere e, nell'affermativa, con l'indicazione della data del matrimonio, se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno, a' sensi degli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, numero 1728, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

Gli aspiranti che, alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dimostrino di trovarsi in servizio militare, potranno presentare in termini la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro 30 giorni dalla scadenza del termine sopra stabilito.

Art. 4.

I candidati che abbiano preso parte ad altri concorsi per posti vacanti di segretario comunale, indetti dal Ministero dell'interno e non ancora definiti, devono nella domanda farne espresso richiamo, unendo alla medesima soltanto un duplice elenco descrittivo, redatto in carta semplice, dei titoli e documenti già prodotti.

Roma, addì 30 giugno 1943-XXI

p. *Il Ministro*: ALBINI

(2394)

REGIA PREFETTURA DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1940, col quale fu indetto il concorso per titoli ed esami per l'ammissione ai posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1940;

Visto il decreto Ministeriale del 23 aprile 1942 col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Visto il risultato degli esami e la graduatoria delle idonee;

Visti gli articoli 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1940:

N.	Nome		Punti
1.	Galeotti Maria fu Sebastiano	punti	63,93/100
2.	Juretigh Linda fu Luigi	»	61,73/100
3.	Giambrone Maria di Antonino	»	61,48/100
4.	Ingui Grazia di Antonino	»	61,13/100
5.	Tutone Concetta fu Lorenzo	»	60,60/100
6.	Gioia Maria	»	58,43/100
7.	Greco Antonia fu Antonino	»	58,37/100
8.	Spallina Laura fu Calogero	»	56,75/100
9.	Gavio Francesca fu Francesco	»	56,12/100
10.	Nanfaro Innocenza fu Rosario	»	55,75/100
11.	Sagona Antonina di Antonina	»	55,50/100
12.	Rodanò Rosa di Epifanio Giuseppe	»	52,37/100
13.	Sirio Giuseppa di Vincenzo	»	52,00/100
14.	Di Martino Giuseppa di Rosario	»	51,91/100
15.	Antronico Rosalia fu Giuseppe	»	51,65/100
16.	Di Fiore Grazia di Carmelo	»	50,34/100
17.	Lucido Rosa di Tommaso	»	48,71/100
18.	Pulizzotto Francesca di Antonio	»	48,15/100
19.	Lo Pipero Giuseppa di Giacomo	»	47,87/100
20.	Mirisola Maria Giuseppa fu Carmelo	»	47,65/100
21.	Schirò Saveria fu Francesca	»	47,60/100
22.	Catanzaro Serafina fu Francesca	»	47,12/100
23.	Amato Marianna fu Salvatore	»	45,75/100
24.	Sbeglia Lucia fu Francesco	»	45,75/100
25.	Alessandra Maria di Gioacchino	»	45,71/100
26.	Giacomarra Venera fu Croce	»	45,62/100
27.	Di Martino Francesca di Rosario	»	45,25/100
28.	Passalacqua Rosalia di Giov. Battista	»	45,00/100
29.	Casabona Gaetana di Vincenzo	»	44,75/100
30.	Rinaldi Maria di Mariano	»	44,21/100
31.	Albano Maria di Salvatore	»	43,84/100
32.	Giuliana Luigia di Giovanni	»	41,75/100
33.	Lo Nardo Angela di Lorenzo	»	41,74/100
34.	Rubino Nunzia di Salvatore	»	40,65/100
35.	Scalisi Rosaria fu Bartolomeo	»	40,46/100
36.	Poggio Clelia	»	40,00/100
37.	Maracotta Anna fu Gaspare	»	38,00/100
38.	Marsala Giuseppa di Giovanni	»	37,53/100
39.	Coco Rosa di Giovanni	»	36,62/100
40.	Romano Concetta fu Concetto	»	36,43/100
41.	Onorato Maria di Domenico	»	35,66/100
42.	Sapienza Emanuela di Giuseppe	»	35,00/100

Palermo, addì 2 giugno 1943-XXI

Il prefetto: MARIANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1940, col quale venne bandito il concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1940;

Veduto il proprio decreto di pari data e numero col quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel predetto concorso;

Esaminate le singole domande delle concorrenti relativamente alla indicazione delle sedi in ordine di preferenza;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso sopra cennato per il posto a fianco di ciascuna di esse indicato:

1. Galeotti Maria fu Sebastiano, Palermo (Borgata);
2. Juretigh Linda fu Luigi, Monreale centro;
3. Giambrone Maria di Antonino, Monreale (Villaciambara);
4. Ingui Grazia di Antonino, Villabate;
5. Tutone Concetta fu Lorenzo, Monreale (Borgo Schirò);
6. Gioia Maria, Mezzoiuso (Campofelice Fitalia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi nell'albo della prefettura e dei Comuni interessati.

Palermo, addì 2 giugno 1943-XXI

Il prefetto: MARIANO

(2267)

REGIA PREFETTURA DI LECCE

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il decreto pari numero del 12 aprile 1943-XXI, col quale si approvava la graduatoria finale delle concorrenti a sette posti di ostetriche condotte vacanti al 30 novembre 1940;

Visto il decreto pari numero dello stesso giorno 12 aprile 1943-XXI, col quale venivano dichiarate le vincitrici delle singole condotte ostetriche, con l'indicazione della sede a ciascuna assegnata;

Considerato che. per mero errore materiale, nella assegnazione delle sedi, la ostetrica Dentoni Maria, in difformità del decreto approvativo della graduatoria, è stata considerata al sesto posto invece che al quinto posto;

Visti gli articoli 23 e 24 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Fermo restando il decreto pari numero del 12 aprile 1943, col quale veniva approvata la graduatoria finale e che in ogni sua parte si conferma, le seguenti ostetriche, tenuto conto delle sedi indicate nelle singole domande in ordine di preferenza e del posto occupato nella graduatoria, sono dichiarate vincitrici della condotta a fianco di ciascuna indicata:

1) Dentoni Maria, 5ª in graduatoria - Melendugno - resid. a Vernole;

2) Cavalli Maria, 6ª in graduatoria - Miggiano - resid. a Supersano;

3) Schiavone M. Carmela, 7ª in graduatoria - Melpignano - resid. a Novoli.

Le altre prime quattro in graduatoria restano assegnate alle condotte per le quali furono dichiarate vincitrici, con il decreto prefettizio su citato.

I podestà interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Lecce, addì 9 giugno 1943-XXI

Il Prefetto

(2196)

REGIA PREFETTURA DI VARESE

Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio precedente decreto, n. 3334 San., in data 10 febbraio 1943-XXI, con il quale si approvava la graduatoria generale del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese alla data del 30 novembre 1940-XIX;

Visto il decreto pure in data 10 febbraio 1943 con il quale si dichiaravano vincitrici del concorso, per le sedi di Vedano Olona, Malnate (2ª), Lonate Ceppino e Castronno, rispettivamente secondo l'ordine della graduatoria, le ostetriche Crosta Romilda, Trisoglio Rita, Mascheroni Rina e Limido Velia;

Dato atto che le quattro sopraindicate ostetriche hanno tutte rinunciato al posto loro assegnato e che i rispettivi Comuni hanno provveduto mediante deliberazione regolarmente approvata, ad accettare la rinuncia al posto, richiedendo alla Prefettura il nominativo di altra ostetrica, per la nomina;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e dato atto che la pubblicazione della graduatoria è stata fatta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50, del 2 marzo 1943-XXI;

Viste le dichiarazioni, in atti di ufficio, con le quali le ostetriche di cui ai numeri dal 4 al 13 della cennata graduatoria hanno fatto conoscere le proprie intenzioni nel caso di nomina ai posti per rinunzia delle ostetriche che le precedono in graduatoria;

Decreta:

Art. 1.

Le ostetriche seguenti sono dichiarate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Varese alla data del 30 novembre 1940-XIX, per le sedi a lato di ciascuna indicata:

a) Limido Velia, per la condotta di Vedano Olona;
b) Calderara Anna, per la condotta di Malnate (2ª);
c) Cadario Enrica, per la condotta di Malnate (2ª), che la Calderara Anna ha dichiarato di non accettare;
d) Bodini Luigia, per la condotta di Lonate Ceppino;
e) Scaltritti Emilia, per la condotta di Castronno;
f) Baratelli Massilla, per la condotta di Lonate Ceppino, che la Bodini Luigia dichiara di non accettare;
g) Innocenti Armanda, per la condotta di Lonate Ceppino, che la Baratelli Massilla dichiara di non accettare.

Art. 2.

A seguito della rinunzia dell'accettazione al posto, fatta dalle ostetriche Calderara Anna, Bodini Luigia e Baratelli Massilla, sono proposte ai rispettivi podestà, per la nomina, le ostetriche seguenti:

a) Limido Velia, per la condotta di Vedano Olona;
b) Cadario Enrica, per la condotta di Malnate (2ª);
c) Scaltritti Emilia, per la condotta di Castronno;
d) Innocenti Armanda, per la condotta di Lonate Ceppino.

Art. 3.

I podestà di Vedano Olona, Malnate, Castronno e Lonate Ceppino sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, il quale verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino della Regia prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura e dei Comuni interessati.

Varese, addì 18 giugno 1943-XXI

p. *Il prefetto*: JODICE

(2266)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.